

La XII Disposizione Transitoria: una norma provvisoria senza più senso

Ecco la norma più controversa di tutto il complesso giuridico italiano: si chiama XII Disposizione Transitoria della Costituzione della Repubblica Italiana. E' indicato per esteso il suo testo:

E' vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

Nata nel 1947, preceduta, sempre come norma transitoria, dal D.Lgs.Lgt 195/45, con lo scopo di placare gli animi a seguito delle sanguinose rappresaglie che ancora stavano continuando nel primissimo dopoguerra tra ex partigiani ed ex fascisti [erano i tempi della Volante Rossa e della Prima SAM, dove, solo per aver cantato una canzone a sfondo politico, ti beccavi una fucilata in pieno petto], ma soprattutto per sottostare agli accordi del Trattato di Parigi di quello stesso anno.

Passati settant'anni, persa ogni motivazione pratica poichè è evidente che non sono ipotizzabili altre *"Marce su Roma"*, questa disposizione viene mantenuta in vita artificialmente, accessoriandola di quando in quando di cervelotiche leggi ordinarie, con lo scopo unico di restringere la libertà di pensiero e di ostacolare il diritto di voto alle formazioni politiche scomode: contro i soliti discorsi retorici dei nostri politicanti, attenendosi alle opinioni dei massimi organismi internazionali di controllo, si ricorda che l'Italia, grazie soprattutto alla Dodicesima, è classificata come: *"Stato a parziale autonomia in regime di democrazia ridotta"*. Alla Repubblica non è stata consentita la piena annessione alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, ma solo quella parziale, a fronte dell'impegno di rimuovere alcune inique e controverse norme. Impegno naturalmente disatteso!

Concetto

Prima di tutto occorre ribadire che la Dodicesima non fa parte del complesso costituzionale principale, ma è una norma separata, raccolta con altre nel Libro delle Disposizioni Transitorie e Finali della Costituzione, ossia quell'insieme di deroghe e di norme di attuazione che hanno potuto permettere l'entrata in vigore il 1° gennaio 1948 alla nostra *"Magna Carta"*, passando dal centenario Statuto Albertino e dal regime monarchico alla nuova Costituzione ed alla forma repubblicana. Con il termine transitorio, derivato da *"transire"*, si evoca chiaramente una fase di passaggio e quindi un periodo che non può essere indeterminato, alla fine del quale ogni legge cui si riferisce deve conseguentemente morire avendo raggiunto lo scopo. E' evidente che una legge transitoria, e tutto ciò che è derivato da essa, deve estinguersi naturalmente nell'istante in cui si possa stabilire con certezza la sua sopravvenuta inutilità, senza che sia necessariamente promulgata una nuova ed espressa disposizione legislativa o costituzionale. Analisi della XII Disposizione transitoria:

Accertata transitorietà

Qualche abile giurista, notando che dopo 70 anni andava scemando la validità della XII Disposizione, con un cervelotico panegirico, ha pensato di farla impropriamente comprendere tra quelle finali. Tale invenzione giuridica viene immeditamente eccepita da più di un argomento. Innanzitutto la XII Disposizione è stata chiamata *"transitoria"* dai Deputati costituzionalisti e, fatto eclatante, al secondo comma la norma tratta la limitazione del diritto di voto e l'ineleggibilità dei gerarchi fascisti per cinque anni, con evidente limite temporale. A questo punto sembrerebbe alquanto strano che una legge possa essere considerata transitoria per metà e finale per l'altra metà! Se così fosse stato i Costituzionalisti, anche per una maggiore pulizia lessicale e per un più preciso ordine tecnico-giuridico, avrebbero diviso il testo in due distinte disposizioni. Si fa notare inoltre che il libro aggiunto elenca inizialmente le norme transitorie e poi quelle finali, ed essendo la XV chiaramente transitoria, ineccepibilmente la XII non può che far parte della prima sezione. Appare evidente che, se un tale principio doveva essere definitivo, non aveva senso inserirlo nelle Disposizioni, ma lo si comprendeva negli articoli principali come inizialmente si era cercato di fare.

Nella Sentenza 74/58 la Corte Costituzionale indica sempre come "*transitoria*" la XII Disposizione. Va chiarito che, in seguito al Trattato di "*pace*" di Parigi del 10 febbraio 1947, l'Italia fu costretta ad adeguarsi agli Artt.17 e 55, per impedire la nascita di gruppi politici "*portatori di verità occultate*": un'imposizione dei "*liberatori*" agli sconfitti quindi, Repubblica Italiana compresa, quest'ultima non classificata Stato democratico, ma governo in regime di transizione, che pure dovette accettare il falso storico di aver avviato una guerra d'aggressione, quando invece fu l'opposto: l'Italia combattè con la Germania nel rispetto di un patto stipulato un anno prima dei combattimenti, a differenza della Francia che ratificò l'accordo con la Polonia il giorno dopo l'entrata in guerra, utilizzando tale pretesto per rioccupare la Saar con 400 mila soldati, in uno scenario sul fronte opposto che evadeva l'aiuto ai polacchi, attuato solo per riprendersi una regione persa l'anno prima con un referendum! Sicuramente per sottostare alle trattative precedenti al diktat, i Deputati della I Sottocommissione della Costituente approvarono il 19/11/1946 un comma dell'Art.49 che proibiva la ricostituzione del partito fascista, ma poi lo eliminarono: perchè mai? Forse perchè quell'Articolo cita un principio assoluto del naturale e istintivo bagaglio antropologico che norme emergenziali "*ad personam*" non potevano stravolgere: porre condizioni autoritarie al pensiero e alle azioni sociali degli esseri umani equivarrebbe a insegnare alle pecore a fare il gregge o progettare il formicaio per le formiche! Differente è derogare il principio di voto che non è assoluto e può essere condizionato. E così si fece: notando il testo della XII Disposizione, venne indicato solo l'Art.48 [prov. Art.45], non menzionando l'altro come sarebbe stato logico qualora si volesse limitarlo: nonostante la XII Disposizione viene considerata generalmente la deroga dell'Art.49, tecnicamente non lo è affatto! Concludendo, in ultima analisi si è modificata la precedente proibizione "*del partito fascista*", con il divieto "*di riorganizzazione del disciolto partito fascista*", limitandosi a quel gruppo e non all'idea! Per smentire definitivamente gli azzeccarbugli del terzo millennio, si indica che le disposizioni finali sono norme prettamente tecniche che servono a definire la fine dei lavori della Costituente, per poi passare al Decreto del Presidente della Repubblica e procedere infine alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale: con la questione fascista le norme finali c'entrano come i cavoli a merenda.

Determinazione del periodo transitorio

A parere dello scrivente, dopo 70 anni è sufficiente l'accoglimento di un ricorso contrastante la norma o una qualunque altra sentenza andata in giudicato emessa dalla bassa magistratura penale, civile o amministrativa, una sentenza o un parere vincolante della Corte Costituzionale, della Corte di Cassazione o del Consiglio di Stato, l'accoglimento di un ricorso straordinario del Presidente della Repubblica o l'accoglimento di un ricorso internazionale da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo o di un qualunque altra convenzione internazionale a cui ha aderito nel dopoguerra la Repubblica Italiana, per determinare, direttamente o indirettamente, la fine della Dodicesima. La Costituzione sancisce la sovranità del popolo espressa con metodo democratico, e pertanto il termine del periodo transitorio è pure determinato dalla valida accettazione alla presentazione di una lista di candidati dichiaratamente fascisti al fine di essere eletti in una qualsiasi istituzione politica o amministrativa della Repubblica. Tale lista elettorale, convalidata dalle sottoscrizioni previste, dall'accettazione da parte degli organi preposti al controllo e dalla regolare partecipazione, nel momento in cui otterrà l'elezione di alcuni suoi candidati, compresi o collegati, o una soddisfacente numero di voti, stabilirà la fine della transitorietà, che pure finirà in mancanza di condizioni per "*...riorganizzare sotto qualsiasi forma il disciolto partito fascista*".

Preciso significato del testo e nullità delle interpretazioni estensive della norma transitoria

Per principio, essendo questa norma transitoria una deroga, dovrà essere sempre considerata accessoria al castello legislativo di riferimento, escludendo per logica qualunque estensione ideologica, poichè si arriverebbe allo stravolgimento delle norme principali. Nello specifico gli Articoli 17,18, 21, 48 e 49 della Costituzione parlano di libertà di pensiero, di stampa, voto, di riunione e di associazione non segreta, e la XII Disposizione, in deroga, espone il divieto di

riorganizzare un solo partito. Quindi, dal 1948 ad oggi, deve essere solo vietata la riorganizzazione del disciolto partito fascista sotto qualsiasi forma, inteso nei lavori dell'Assemblea solo come PNF, dal 23/3/1919 al 2/8/1943, escludendo persino il PFR per non riconoscerlo: altro non dovrebbe essere aggiunto, invalidando ogni estensione concettuale. Ma, cosa vuol dire "riorganizzazione"?

Innanzitutto occorre precisare che per "qualsiasi forma" si intende l'aspetto della compagine, vietando che la si costituisca camuffandola da fondazione, movimento, associazione culturale o sportiva, ecc., e non per estendere ideologicamente il concetto di disciolto partito fascista.

Secondariamente si ha una riorganizzazione quando si ripropongono con le stesse modalità, con le stesse persone e con l'utilizzo delle stesse infrastrutture materiali ed immateriali, l'identica associazione politica, poichè è la completezza degli ingredienti che può far applicare la formula.

Mentre, una nuova intestazione mai usata in precedenza, un nuovo programma che non sia la fotocopia del precedente, un nuovo simbolo, fondatori e militanti che non hanno fatto parte di formazioni fasciste nate prima del 1948, delle nuove sedi e un nuovo impianto infrastrutturale, non attuano la riorganizzazione di un disciolto partito, ma determinano la creazione di una nuova associazione che, pur conservando parte dei principi del precedente disciolto partito, non violerebbe assolutamente la Dodicesima. Pur concedendo l'estensione ideologica, il termine "riorganizzare" indica il ripetere la struttura di gruppi oramai sciolti, non di concepirne di nuovi. Per precisione:

- 1) Fascio Rivoluzionario d'Azione Internazionalista [Manifesto] del 5/10/1914.
- 2) Fasci d'Azione Rivoluzionaria Interventista del 11/12/1914, sciolto il 24/5/1915.
- 3) Fascio di Genova Italia Redenta e Circolo Pensiero Azione del 2/3/1919, confluiti nei FIdC.
- 4) Fascio di Milano [Fascio Primigenio] del 21/3/1919, confluito nei FIdC.
- 5) Fasci Italiani di Combattimento [Riunione dei primi Fasci] del 23/3/1919, confluito nel PNF.
- 6) PNF, Partito Nazionale Fascista [e sue affiliazioni] del 9/11/1921, sciolto il 2/8/1943.
- 7) Lista Nazionale [Listone elettorale – Listoni elettorali bis] del 6/4/1924.
- 8) Fasci Nazionali [lista elettorale dei dissidenti del PNF] del 6/4/1924.
- 9) PFR, Partito Fascista Repubblicano [e sue affiliazioni] del 18/9/1943, sciolto il 28/4/1945.
- 10) Partito Democratico Fascista del 5/11/1945, sciolto in gennaio 1947.
- 11) SAM, Squadre d'Azione Mussolini [Prima] del maggio 1945, sciolta nel 1947.

Ad esempio, usando il nome "Lista fascista locale" o "Gruppo fascista socialdemocratico" non si commetterebbe reato, poichè ognuna delle due dizioni non risulta finora utilizzata.

Leggi ordinarie derivate dalla XII Disposizione Transitoria

Nel 1952, quasi al termine della deroga quinquennale al diritto di voto e all'eleggibilità dei capi fascisti, **è stata promulgata la Legge 645 Scelba**. Dalla Legge 1546/47 emanata dalla Costituente, che regolamentava anche la XIII Disposizione e che all'Art.11 indicava la transitorietà di entrambe, si è passati alla Scelba **che novellava solo il primo comma**, la quale, all'Art.10, assorbiva non citandole le norme non incompatibili, eliminava i limiti elettorali, salvo sentenze penali specifiche, e ribadiva la transitorietà. Negli anni è però risultato che, grazie al non intuitivo complesso di legge, diversi partiti fossero in ogni caso colpiti da provvedimenti e, pur risultando assolti, venissero di fatto esclusi dalla vita politica, con evidenti intenti opposti al pensiero dei Costituenti: **anche se il comma due è inefficace nel diritto, è vigente una sua sleale continuità!** L'Italia, alla ratifica della Convenzione e del Patto di New York del 1965/1966, del Protocollo Addizionale CEDU e della Carta dei diritti UE sull'eliminazione delle discriminazioni politiche, invece di eliminare la Scelba, ha esacerbato il concetto integrandola delle 152/75 di PS, 654/75 e 205/93 Mancino, utilizzandola occultamente contro il voto libero degli iscritti alle liste elettorali e boicottando inderogabili principi verso la possibilità di: votare un simbolo e preferire un candidato; candidarsi in una lista; presentare lista e simbolo, ricusabile unicamente per utilizzo non autorizzato di marchi depositati, di loghi già presenti e di simboli religiosi, onde evitare l'abuso della credulità popolare. In realtà queste leggi erano state emanate in seguito dei Golpe Borghese e "Bianco" degli anni settanta, della caduta del Muro di Berlino e al fallimento del comunismo, solo per contrastare nuovi partiti. E' palese che i governanti ai vertici non ragionavano in termini di principio, ma solo nel timore di perdere la

seggiola, mascherando la paura dietro la facciata della discriminazione razziale, risultata un mezzo con cui dar contro anche al nazionalismo, non vietato dalla Convenzione del 1966. Lo si intuisce dalla composizione delle leggi, evidenzianti una furbesca assenza dei principi riferiti alle limitazioni politiche enunciate dai Patti Internazionali, che giocoforza avrebbero posto fine alla Dodicesima.

I riscontri che supportano ancora di più l'ipotesi che queste quattro leggi siano frutto di opportunismo politico invece che di bontà d'animo dei nostri politicanti, sono stati ampiamente documentati dallo Scandalo Tangentopoli, contemporaneo alla Mancino, in cui si è evidenziato senza eccezioni che i principali risultati elettorali erano sempre stati ottenuti a fronte del ricevimento di un fiume di danaro pervenuto alle segreterie dei partiti da ogni sorte di via traversa, compresi gli occulti finanziamenti di potenze straniere, che dopo il 1990 venivano a mancare. E apparso evidente anche da un secondo scandalo giudiziario di qualche anno dopo in cui gli stessi estensori delle norme legiferate in capo alla Dodicesima erano coinvolti in affari mafiosi di grosse proporzioni. Questi fatti hanno evidenziato, oltre all'abitudine di usare a livello legislativo le più spregiudicate sperequazioni, anche il tipo di disonestà intellettuale posseduto dalla mente di costoro. Risulta inoppugnabile che, consequenzialmente al termine della XII Disposizione, ogni legge, norma, disposizione, ordinaria, straordinaria o consuetudinaria, emanata o sentenziata in suo riferimento, ivi comprese la carcerazione, la multa, la ricusazione, la trascrizione, la perdita dei diritti o altro, applicate a persone e a soggetti politici di qualsiasi specie, deve cessare immediatamente di esistere con il logico annullamento di ogni suo effetto, passato, presente e futuro.

La Dodicesima è usata solo per ostacolare i nuovi partiti

In teoria è allora complicato erogare sanzioni a chi organizza un partito fascista se questa formazione viene fondata con forma diversa dalle precedenti all'emanazione della Costituzione.

Commette invece sicura violazione di legge per abuso d'ufficio, per mancato rispetto dei fondamentali principi costituzionali e per ostacolo all'attività elettorale, chi emette provvedimenti a carico del nuovo partito. Peggio se questi concetti si estendono anche ad altre formazioni politiche che, per precedente origine, per principi e per programmi, storicamente e ideologicamente non possono essere considerate fasciste. Ma è indubbio, per prono servilismo nei riguardi dei potenti del mondo, che le autorità procedano a sanzionare i funzionari che commettono allegramente tali violazioni pur risultando assolutamente certe: la Seconda Guerra Mondiale nelle carte e nei fatti non è ancora terminata ed i "*liberatori*" in realtà non sono nient'altro che perenni occupanti!

Il Trattato di "*pace*" di Parigi parla da sé: se il fascismo fosse stato veramente un movimento ostile per la popolazione italiana, non ci sarebbe stato bisogno dell'Art.17 e dell'Art.55 che hanno imposto la Dodicesima e tutte le leggi consequenziali: se gli angloamericani fossero stati veramente dei "*liberatori*", non ci sarebbe stata la necessità di costituire in Italia oltre 120 basi militari alleate!

Ma il bombardamento mediatico fa ancora credere che quattro partigiani male armati e senza addestramento potessero sconfiggere le armate del Terzo Reich e che lo sbarco in Sicilia avvenne per liberare l'Italia, non soffermandosi troppo sul fatto che qualche mese dopo nei porti "*liberati*" di Brindisi e Bari furono affondate da aerei della Luftwaffe e dell'Aviazione Nazionale Repubblicana navi piene di bombe con gas iprite destinate al Nord Italia. Non è ipotesi ma riscontro reale che, se la guerra fosse continuata, la fine di Berlino e Milano era simile a quella di Hiroshima e Nagasaki!

Un esempio della persecuzione ideologica lo offrono i gruppi nazionalsocialisti, ideologicamente concepiti nel 1848 con il pangermanesimo, costituitisi in sindacati e in partiti autonomi dal lontano 1890, 30 anni prima di Piazza San Sepolcro, rappresentati da diversi Deputati nell'illustre Reichsrat di Vienna già dal primo novecento, non possono assolutamente essere assimilati a formazioni fasciste, anche se alcune istituzioni italiane ai vertici, in manifesta ignoranza del diritto e dei fatti storici, continuano a considerarli tali, nonostante che ogni Tribunale penale e quasi tutte le Commissioni si siano espresse in senso assolutista, dovuto alla loro regolarità e al rispetto della Costituzione. Per inciso non si è mai notata la stessa smania repressiva nei riguardi dei confratelli facenti parti delle cricche affaristiche vietate dall'Art.18 c.2 della Costituzione, forse perchè qualche

papavero d'alto bordo ne risulta compromesso: soggetto sicuramente da ricercarsi tra quelli che, dall'alto di uno scranno rubato agli onesti, dispensano sfacciatamente ogni giorno lezioni di morale.

Una disposizione da cancellare

Nell'agosto 2017 risultano viventi solo alcuni militanti del Partito Fascista Repubblicano e probabilmente qualche avanguardista della GIL o della GI: in tutto non più di un centinaio di persone, in massima parte ultranovantenni. Gli ultimi gerarchi fascisti furono Giorgio Pini, morto all'età di 88 anni il 30/3/1987 e Carlo Scorza morto all'età di 91 anni il 23/12/1988, ed è impensabile che questi ultimi anziani miliziani possano destabilizzare la settantennale Repubblica Italiana riorganizzando il vecchio partito fascista. Inoltre, va considerato che sul finire del secolo scorso alcuni partiti dichiaratamente fascisti parteciparono alle elezioni nazionali e locali con risultati accettabili, facendo avviare da allora la macchina demolitrice della norma transitoria che avrebbe dovuto esaurire il suo compito: esplicitamente, solo seguendo l'indicazione del comma 2, già cinque anni dopo l'emanazione; logicamente, per l'accettazione senza riserve da parte dell'Italia delle norme internazionali sulla discriminazione politica entro il 1977; certamente dopo le sentenze dei Tribunali penali che in tutto il dopoguerra hanno archiviato quasi tutte le procedure.

Fu infatti accettato il MSI nei primi 40 anni, nonostante avesse una sigla che evocava in tutto e per tutto il fascismo [Stato italiano dal 1943 al 1945 retto dal Partito Fascista Repubblicano: Repubblica Sociale Italiana; Partito italiano dal 1947 al 1989 senza dubbio ispirato al fascismo: Movimento Sociale Italiano] e, alla morte di quest'ultimo, anche diverse altre formazioni "*fasciste*".

Nel primo caso, sembrerebbe però che l'apparente regolarità del Movimento Sociale Italiano sottostava al comodo di certi ambienti "*atlantici*" nel ricevere personale da impiegare nei servizi segreti o nella lotta di piazza ai movimenti filosovietici. L'evidenza di quest'ipotesi è fornita dal fatto che, alla caduta della Cortina di ferro, questo partito aveva esaurito il suo compito ed è stato sciolto proprio nel periodo in cui il fascismo poteva essere sdoganato, lasciando continuare alla XII l'opera persecutoria addirittura contro il vecchio acronimo del MSI ed i suoi militanti! Nonostante tutto questo, i Tribunali penali hanno assolto nell'ultimo trentennio quasi tutti gli imputati di apologia del fascismo con motivazioni simili alla seguente: "*L'Art. 1 della citata legge Scelba stabilisce che si ha ricostituzione del Partito nazionale Fascista nel caso un partito abbia un programma politico atto a togliere la libertà. Nel programma del Movimento Fascismo e Libertà - Partito Socialista Nazionale non si vede nessuna intenzione di togliere la libertà, anzi esso prevede una Repubblica presidenziale bicamerale con Presidente della Repubblica con pieni poteri ed eletto dal popolo*". Tali tesi sono state confermate anche dalla Suprema Corte di Cassazione.

È stato inequivocabilmente stabilito che non si ha la riorganizzazione del disciolto partito fascista se non esistono tutte le componenti del vecchio movimento mussoliniano, pur se nella dizione e nel simbolo del gruppo in esame compaiono anche espressi riferimenti all'ideologia fascista.

Ad ulteriore tesi per l'eliminazione di questa norma, si supporta l'ostacolo dialettico che essa genera impedendo l'uso politico del termine "*fascio*", parola generica che indica l'unione di vari gruppi!

Del resto gli Articoli 18, 48 e 49 sono sufficienti per garantire che qualunque formazione politica, anche se rappresentata da una semplice lista locale, per essere in regola, debba concorrere alla politica nazionale con metodo democratico. Pertanto, anche senza la Dodicesima, l'obbligo di democrazia interna/esterna fa escludere sul nascere l'eventuale impostazione militaresca di stampo fascista. Nei fatti si deve registrare che in questi anni, sia per diffondere ideali, sia per attuare programmi, che per concretizzare aspirazioni, ogni gruppo ha cercato di presentarsi pacificamente agli elettori nel rispetto delle norme costituzionali principali, cancellando così ogni dubbio sulla loro validità ed efficacia nell'evitare qualche deriva autoritaria di nuovi e vecchi soggetti politici.

Concludendo, la XII Disposizione Transitoria della Costituzione della Repubblica Italiana appare ora un inutile doppione che deve essere considerato inefficace e che andrebbe subito eliminato. E con essa tutte le norme ordinarie emanate e le deliranti proposte di legge che ne hanno fatto seguito.

Milano, 16 Agosto 2017

Pierluigi Pagliughi